

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2019, n. 1331

**Interventi di prevenzione sismica di cui alle OO.P.C.M. n. 3907/2010 e n. 4007/2012 e alle OO.C.D.P.C. n. 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016, 532/2018 -Annualità 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. DGR n. 542 del 19 marzo 2019, indirizzi attuativi.**

Assente il Presidente, unitamente al Vice Presidente, Assessore alla Protezione Civile, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore PO Responsabile Centro Funzionale, confermata dal Dirigente *ad interim* della Sezione Protezione Civile, riferisce quanto segue il Vice Presidente:

**Premesso che:**

l'art. 11 della Legge 24.06.2009 n. 77 stabilisce l'istituzione di un fondo per la prevenzione del rischio sismico dell'importo di 44 milioni di euro per l'anno 2010, di euro 145,1 milioni per l'anno 2011, di euro 195,6 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, di euro 145,1 milioni per l'anno 2015 e di euro 44 milioni per l'anno 2016.

In attuazione del suddetto articolo sono state emanate le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Capo Dipartimento della Protezione Civile e i relativi Decreti del Capo Dipartimento della Protezione Civile che disciplinano, per le varie annualità, i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico e definiscono le specifiche tecniche per l'accesso agli stessi.

Nello schema seguente vengono riportate per ogni annualità le relative ordinanze e decreti di riferimento con gli importi delle risorse assegnate alla Regione Puglia sulla base dei criteri assegnati dalla normativa:

Annualità	Normativa	Normativa ripartizione risorse	Finanziamento € lettera a)	Finanziamento € lettera b)+c)	Totale €
2010	OPCM 3907/2010	DCDPC 10/12/2010	180.364,98	1.533.102,35	1.713.467,33
2011	OPCM 4007/2012	DCDPC 16/03/2012	443.397,20	5.764.163,54	6.207.560,74
2012	OCDPC 52/2013	DCDPC 15/04/2013	709.435,51	7.537.752,32	8.247.187,83
2013	OCDPC 171/2014	DCDPC 04/05/2014	709.435,51	7.537.752,32	8.247.187,83
2014	OCDPC 293/2015	DCDPC 14/12/2015	709.435,51	7.537.752,32	8.247.187,83
2015	OCDPC 344/2016	DCDPC 21/06/2016	709.435,51	5.498.125,22	6.207.560,73
2016	OCDPC 532/2018	DCDPC 09/08/2018	354.717,76	2.790.689,43	3.145.407,19
Totale €			3.816.221,98	38.199.337,50	42.015.559,48

Le suddette Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, all'art. 2, comma 1, prevedono il finanziamento di 4 azioni di riduzione del rischio sismico di seguito elencate:

- a) indagini di microzonazione sismica;
- b) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso;

- c) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici privati;
- d) interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico, con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione, anche afferenti alle strutture pubbliche a carattere strategico o per assicurare la migliore attuazione dei piani di protezione civile.

In attuazione alle attività di indagine di microzonazione sismica di cui all'art. 2 comma 1, lett. a) delle Ordinanze di che trattasi, è stato disposto di cofinanziare la spesa per gli studi di microzonazione secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 2 delle Ordinanze medesime.

Nello schema seguente viene riportato, distinto per annualità, l'ammontare del contributo di cofinanziamento della Regione Puglia con i relativi atti di impegno della spesa:

<b>Annualità</b>	<b>Contributo Regione Puglia €</b>	<b>Atti relativi al contributo della Regione Puglia</b>
2010	173.000,00	DD LLPP_064 n. 106 del 05/03/2012
2011	360.000,00	DD LLPP_064 n. 886 del 06/12/2012
2012	150.000,00	DD LLPP_064 n. 798 del 13/12/2013
2013	175.000,00	DD Servizio Sismico_073 n. 210 del 26/09/2014
2014	250.000,00	DD Servizio Sismico_073 n. 169 del 18/06/2015 **
2015	250.000,00	DD Servizio Sismico_073 n. 369 del 29/11/2016
2016	200.000,00	DD PC_026 n. 262 del 13/12/2018

Per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica alla Regione compete assicurare, oltre al cofinanziamento, la valenza, relativamente all'aspetto del merito, del profilo degli interventi da attuare, relativamente agli aspetti amministrativi in ordine alle procedure da seguire ed alla rendicontazione dei fondi e relativamente all'aspetto metodologico in relazione agli output da realizzare; mentre ad apposita articolazione del Dipartimento Protezione Civile compete la validazione tecnico-amministrativa degli studi di che trattasi.

La Regione Puglia, con riferimento alle prime fasi ed annualità degli interventi di che trattasi, aveva impegnato per l'attuazione l'Autorità di Bacino, in quanto ente strumentale, relativamente ai territori della Provincia di Foggia nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro Difesa del Suolo sottoscritto nel 2005 tra il Ministero dell'Economia e Finanze, il Ministero dell'Ambiente e la Regione Puglia e finanziato con risorse derivanti da fondi CIPE 20/2004 per quanto concerne la microzonazione sismica di I livello. Successivamente, con Deliberazione di Giunta regionale n. 2407 del 02/11/2011, per quanto concerne l'annualità 2010, e con Deliberazione di Giunta regionale n. 1804 del 01/10/2013, per quanto concerne l'annualità 2011, venivano approvati schemi di disciplinare regolanti i rapporti tra la Regione Puglia e l'Autorità di Bacino della Puglia per lo svolgimento delle attività di indagine di microzonazione sismica; i disciplinari venivano sottoscritti rispettivamente in data 21/11/2011 e 18/10/2013.

A partire dal 2015 sono state introdotte modifiche alla normativa nazionale che hanno condotto alla soppressione delle Autorità di Bacino regionali (che in taluni casi svolgevano funzioni strumentali e/o progetti direttamente assegnati dalle Regioni) ed all'istituzione delle Autorità di Bacino Distrettuali; detta circostanza ha comportato un mutamento del contesto operativo originario con una focalizzazione, da parte dell'Autorità di Distretto rispetto alle competenze istituzionali proprie, e, anche in ragione degli inevitabili processi di riorganizzazione, una dilazione dei tempi di attuazione di quanto previsto dalle sopra citate Ordinanze.

*Medio tempore*, la struttura della Protezione Civile della Regione Puglia ha comunque adottato i su richiamati atti di impegno per il cofinanziamento degli studi di che trattasi.

In ragione dei ritardi accumulatisi, con nota prot n. SCS/0009783 del 21/02/2019, il Dipartimento della Protezione Civile ha segnalato, nel quadro di quanto previsto dall'art. 15 delle Ordinanze di che trattasi, la possibile revoca dei finanziamenti di cui alle Ordinanze CDPC 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016, 532/2018 in caso di mancata attivazione da parte della Regione Puglia, atteso il superamento dei termini entro i quali procedere alla realizzazione delle previste attività. In questo quadro, con la stessa nota si è invitato il Dirigente della Sezione Protezione Civile della Puglia a partecipare ad un incontro urgente sul tema tenutosi il 28/02/2019, presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile in Roma, cui oltre a rappresentanti del Dipartimento e della Regione Puglia, partecipava anche un rappresentante dell'Autorità di Bacino Distretto dell'Appennino Meridionale.

In detto incontro la Regione Puglia, a seguito di interlocuzioni con il corrispondente responsabile del Distretto, ha illustrato apposito programma per la riattivazione degli studi in parola. Nello specifico, è stato illustrato il cronoprogramma delle attività, in ordine al quale è stato richiesto dal Dipartimento che le medesime venissero ultimate nell'arco di 24 mesi. Sono stati altresì ribaditi i già sopra richiamati ruoli: la Regione Puglia, soggetto beneficiario del finanziamento, è responsabile del cofinanziamento e dell'attuazione degli studi assicurandone la valenza del profilo degli interventi da attuare, relativamente all'aspetto del merito, la regolarità amministrativa in ordine alle procedure da seguire ed alla rendicontazione dei fondi e gli output da realizzare con riferimento all'aspetto metodologico. Il Dipartimento Protezione Civile è il soggetto cui compete la validazione degli studi sotto il profilo tecnico amministrativo. In detto contesto, ripercorrendo l'esperienza già realizzata da altre Regioni, è stato evidenziato che talune di queste, pur rimanendo responsabili in ordine alle competenze innanzi richiamate, hanno inteso avvalersi di un soggetto attuatore cui hanno demandato integralmente la realizzazione degli studi di che trattasi, mentre in altri casi le Regioni hanno provveduto direttamente all'attuazione degli studi avvalendosi di competenze specialistiche appositamente individuate. Nella stessa sede è stata rimarcata la rilevanza sotto il profilo delle competenze della necessaria segregazione delle funzioni fra gli Enti coinvolti. In successivo incontro, svoltosi sempre presso la sede del Dipartimento Protezione Civile in data 14 marzo u.s., veniva condivisa la relazione sullo stato di attuazione degli studi e sulla riprogrammazione nonché sulla composizione del cronoprogramma.

Nel su descritto contesto, con Deliberazione n. 542 del 19 marzo 2019, la Giunta Regionale:

1. prendeva atto della ricognizione dello stato di attuazione degli studi di microzonazione sismica, fornendo indirizzo acchè le procedure funzionali al completamento di quanto previsto dalle Ordinanze richiamate venissero attivate con ogni possibile sollecitudine;
2. dava atto della suddivisione delle competenze tra soggetto beneficiario e co-finanziatore (Regione Puglia) e strutture centrali del Dipartimento Protezione Civile, e confermando l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, laddove disponibile, quale attuatore/affidatario dei servizi;
3. approvava apposito schema di disciplinare, demandando al Dirigente *ad interim* della Sezione Protezione Civile la sottoscrizione del medesimo, nonché eventuali modifiche si rendessero necessarie;
4. dava atto che nello svolgimento delle attività oggetto del provvedimento la Sezione Protezione Civile avrebbe potuto avvalersi di supporto da parte di centri di competenza pubblici al fine di assicurare, sotto il profilo del merito, l'adeguatezza delle attività, da realizzarsi;
5. infine, riservava a successivo provvedimento, previa validazione da parte del Dipartimento Protezione Civile, il recepimento delle risultanze degli studi di Microzonazione sismica da parte delle Amministrazioni locali in sede di revisione o programmazione degli strumenti urbanistici, così come disposto all'art. 5, comma 3, dell'Ordinanza 3907/2010 e nella predisposizione dei Piani di emergenza Comunale

La Sezione Protezione Civile in data 8 aprile 2019 provvedeva pertanto a notificare agli uffici dell'Autorità di Distretto la su richiamata DGR n. 542/2019, richiedendo un incontro finalizzato alla sottoscrizione dell'accordo approvato con la medesima Deliberazione. A tanto faceva seguito apposito incontro (tenutosi in data 18 aprile 2019) nel corso del quale il Dirigente Tecnico della Sede Puglia dell'Autorità in parola, nel rappresentare

che le attività di che trattasi non sono strettamente riconducibili a quelle del Distretto, sollevava una serie di eccezioni (riprese poi nella nota prot. n. 5715 del 17 maggio 2019) in merito all'accordo da sottoscrivere che non possono in alcun modo essere accolte. Tali eccezioni, infatti, incidono su aspetti che ricadono in capo alla Regione, soggetto beneficiario, cofinanziatore e responsabile della realizzazione, e sulla connessa facoltà della medesima Amministrazione regionale di organizzare adeguatamente lo svolgimento delle attività per assicurare la valenza, sotto i profili di merito e metodologico degli aspetti tecnico/scientifici e amministrativi, dell'adeguatezza delle attività da svolgersi, come peraltro previsto da apposito accapo del deliberato recato dal provvedimento di Giunta n. 542/2019, facoltà che si pone ad evidente garanzia non solo della stessa Regione ma anche del soggetto attuatore/affidatario di servizi. Allo stesso modo, altre osservazioni formulate dall'Autorità di Distretto in merito all'accordo di che trattasi risultano non condivisibili in ragione della circostanza che la Regione resta, con tutta evidenza, titolare e responsabile degli studi e dei prodotti dell'attività da realizzarsi; pertanto solo la Regione può, a seguito di preventive valutazioni e laddove ricorrano finalità di interesse pubblico generale, renderli disponibili a terzi, ivi inclusa la medesima Autorità, o assentire alla divulgazione e pubblicazione dei relativi dati.

Quanto innanzi riportato ha provocato e sta provocando un eccessivo e pericoloso rallentamento dell'avvio delle attività che peraltro, con riferimento a quelle che già da tempo erano state affidate all'Autorità di Bacino (annualità 2010 e annualità 2011), erano state solo parzialmente realizzate.

In questo quadro, rileva non solo la necessità di completare studi e indagini di Microzonazione sismica di I livello, II livello, III livello nonché le analisi della Condizione Limite di Emergenza nel rispetto del cronoprogramma presentato al Dipartimento, ma anche l'esigenza di far maturare e rafforzare le competenze professionali interne, valorizzando le risorse umane presenti nelle competenti strutture regionali ed in quelle facenti capo ai Comuni - che vanno adeguatamente e doverosamente coinvolti in considerazione della circostanza che tali Enti costituiscono, per legge, il primo avamposto istituzionale ed operativo - avvalendosi, come già disposto dalla DGR n. 542/2019, del supporto - e del connesso trasferimento di conoscenze - da parte di Centri di competenza pubblici.

Considerato inoltre che l'ASSET (Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio) è Ente strumentale della Regione con funzioni tecnico operative, ed opera a supporto della Regione e di altre pubbliche amministrazioni, ai fini della definizione e gestione delle politiche per la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l'ecologia e il paesaggio, nonché ai fini della prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici. L'Agenzia annovera tra le proprie finalità istituzionali, la riqualificazione e recupero del patrimonio edilizio esistente, la valutazione e gestione dei georischi (sismici, idrogeologici e di erosione costiera), la valutazione e gestione delle georisorse (patrimonio geologico, acque sotterranee, geotermali e geotermiche).

Per le ragioni innanzi espresse si propone alla Giunta l'adozione di apposito atto deliberativo.

#### **COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS.118/2011 e SS.MM.II.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di **entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale**

Il Presidente unitamente al Vice Presidente Assessore alla Protezione Civile, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propongono alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta ai sensi dell'art. 4, lett. a) e k) della L.R. 7/97.

#### **LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;  
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;  
A voti unanimi espressi nei modi di legge.

**DELIBERA**

di prendere atto della relazione di cui in narrativa, che quivi si intende integralmente riportata e per l'effetto:

1. di dare atto, per quanto riportato in narrativa, che non ricorrono le condizioni per la sottoscrizione dell'accordo di cui alla Deliberazione n. 542/2019;
2. di stabilire che le attività funzionali al completamento e/o alla definizione degli studi di microzonazione sismica di I livello, II livello, III livello nonché delle analisi della Condizione Limite di Emergenza, da completarsi nei tempi previsti dall'apposito cronoprogramma, vengano realizzate a cura della competente struttura di Protezione Civile regionale, fornendo indirizzo a che vengano adeguatamente ed operativamente coinvolte le Amministrazioni Comunali e confermando che nello svolgimento delle attività di cui alla presente la Sezione Protezione Civile, al fine di assicurare sotto il profilo del merito l'adeguatezza delle attività di che trattasi, può avvalersi di supporto specifico e specialistico da parte di Centri di competenza pubblici (Università, Centri di Ricerca, ecc.);
3. di fornire indirizzo affinché venga attivata ogni più opportuna collaborazione fra la Sezione Protezione Civile e l'Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, anche attraverso apposito atto convenzionale, al fine di assicurare il più ampio coordinamento delle attività di microzonazione sismica e per l'analisi delle condizioni limite dell'emergenza nel quadro delle rispettive competenze;
4. di riservare a successivo provvedimento, previa validazione da parte del Dipartimento Protezione Civile, il recepimento delle risultanze degli studi di Microzonazione sismica da parte delle Amministrazioni locali in sede di revisione o programmazione degli strumenti urbanistici, così come disposto all'art. 5, comma 3, dell'Ordinanza 3907/2010 e nella predisposizione dei Piani di emergenza Comunale;
5. di formulare indirizzo affinché le procedure funzionali al completamento delle attività di cui al presente vengano attivate con ogni possibile sollecitudine, e tanto anche nel quadro dell'aggiornamento dei piani comunali di protezione civile;
6. di dichiarare il presente immediatamente esecutivo per ragioni di urgenza e di disporre, a cura della Segreteria della Giunta, la pubblicazione nel BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
ANTONIO NUNZIANTE